Titolo

Violazioni in materia gestionale ed economica - mancato pagamento delle somme accertate – status soggettivo – non rileva

Descrizione

Al fine di valutare la sussistenza o meno della violazione del termine di trenta giorni previsto dall'art. 31, comma 6, C.G.S. in combinato disposto con l'art. 94 ter, comma 11, NOIF, non rilevano gli stati soggettivi. La violazione indicata si consuma con il dato oggettivo della mancata osservanza del termine previsto dalla norma (cfr. in tal senso, rispetto all'art. 31, comma 11, C.G.S. ma il principio è da ritenere estensibile alle fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 31, CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023: «non rileva lo status soggettivo - quale l'assenza di una condotta dolosa e/o colposa del debitore - in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell'aver omesso il pagamento nel termine previsto. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l'osservanza di un *facere* in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni), la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento»). (Nel caso di specie la Corte rileva che non si potrebbe neppure affermare l'assenza di colpa in quanto, se la Reclamante avesse puntualmente adempiuto a quanto disposto dalla decisione della Commissione accordi economici, avrebbe tempestivamente rilevato che il calciatore non aveva ricevuto il pagamento in quanto il bonifico richiesto non aveva avuto buon fine, dal momento che il calciatore non aveva rilasciato alcuna liberatoria).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 55/CFA/2023-2024/D

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 31, comma 6, CGS; art. 94 ter, comma 11, NOIF

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0055 CFA del 6 novembre 2023 (ANR NF Ardea Calcio-PF)